

N. C.P. 12/2016 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Gianmarco Marinai,

nella procedura di sovraindebitamento 12/2016 C.P. di **LIGUORI MICHELE**, nato ad Acerra (NA), il 10/04/1962, Codice Fiscale LGRMHL62D10A024S e residente in Livorno (LI) Via De Larderel 94, coniugato con Luciana Chelli, Codice Fiscale CHLLCN60M42L833X, nata a Viareggio (LU), il 02/08/1960, con professionista dr. Paolo Carotti, sciogliendo la riserva che precede, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

In data 28 ottobre 2015 Michele Liguori presentava istanza per la nomina del professionista ex art. 15 c. 9 l. 3/2012 e veniva nominato il dott. Paolo Carotti.

In data 2 settembre 2016, il ricorrente ha presentato la proposta di composizione della crisi che si sostanzia nel mettere a disposizione del ceto creditorio:

- a) euro 1.409,00 mensili (euro 809,00 a favore dei creditori con cessione del quinto ed euro 600,00 a favore di tutti gli altri creditori) corrispondenti alla parte residua della propria retribuzione mensile dopo la decurtazione della somma di euro 1.005,00 quale quota di spese necessarie al sostentamento proprio e della famiglia;
- b) il proprio Trattamento di Fine Servizio sino alla concorrenza della somma necessaria al saldo dei propri debiti personali e della quota di quelli in comune con la moglie Luciana Chelli. Il Trattamento di Fine Servizio, che verrà erogato nell'anno 2023 è complessivamente quantificato in circa euro 65.000,00.

L'esecuzione del piano presentato dal ricorrente, che è strettamente collegato con quello presentato da Luciana Chelli, consente, unitamente all'esecuzione di quest'ultimo:

- i. il pagamento integrale del debito verso il creditore ipotecario Barclays Bank riprendendo la rateizzazione prevista nel piano di ammortamento concordato al momento dell'erogazione del mutuo e sino alla naturale scadenza prevista nel giugno 2037 e corrispondendo nel 2023, al momento dell'erogazione dei TFS, in una unica soluzione la parte di debito scaduto e non pagato al febbraio 2017 (euro 12.566,92) oltre alla eventuale differenza tra l'ammontare degli interessi pagati sulla base del piano di ammortamento ipotizzato al momento della stipula del mutuo e quelli effettivamente dovuti sulla base dell'effettivo andamento dei tassi di interesse;



- ii. il pagamento dei debiti garantiti con la cessione del quinto dello stipendio attraverso la prosecuzione della trattenuta mensile;
- iii. la soddisfazione integrale di tutti gli altri creditori, privilegiati e chirografari attraverso la distribuzione mensile e proporzionale secondo il grado di privilegio, della somma residua dalle retribuzioni mensili (al netto di tutte le spese per il sostentamento della famiglia) e il saldo in una unica soluzione, nel 2023, al momento dell'erogazione del TFS.

L'esecuzione del piano proposto da Michele Liguori, prevede quindi:

- il pagamento integrale di tutte le posizioni debitorie personali di ogni grado;
- la distribuzione di una somma che, unita a quella prevista da Luciana Chelli nel proprio piano, consentirà il pagamento integrale dei debiti in comunione tra i coniugi.

I pagamenti delle posizioni debitorie sono previsti con le seguenti modalità:

- per i debiti garantiti con la cessione del quinto/delegazione di pagamento attraverso la prosecuzione del prelievo diretto dallo stipendio;
- per i debiti personali diversi dai precedenti e per quelli in comune tra i coniugi, il pagamento a mezzo RID da appoggiare su un conto corrente appositamente aperto a nome di entrambi i coniugi presso un primario Istituto Bancario individuato dal Giudice in sede di omologa del piano, sul quale saranno versate entro il giorno 10 di ogni mese le somme nette disponibili dalle mensilità di entrambi (euro 600,00 da Michele Liguori ed euro 500,00 da Luciana Chelli).

La distribuzione delle somme messe a disposizione da Michele Liguori con l'esecuzione del piano sopra esposto, i tempi di pagamento nonché le somme che mensilmente saranno corrisposte a ciascun creditore sono così schematizzate:



L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012

Il ricorrente può essere definito “consumatore”, ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. B) Legge 3/2012, ovvero la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia

Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

- il ricorrente presenta una esposizione debitoria di € 312.451,91, di cui euro 228.537,83 in comune con la moglie Luciana Chelli;
 - il nucleo familiare del ricorrente è formato dal debitore Michele Liguori, dalla moglie Luciana Chelli coniugati il 22 agosto 2001, in regime di comunione legale dei beni, e dai due figli, entrambi studenti non titolari di alcun reddito e pertanto ancora a carico dei genitori;
 - la quota di spese mensili medie riconducibile a Michele Liguori, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad euro 1.005,00;
 - lo stipendio medio mensile su cui è possibile far riferimento sia per la quota necessaria al mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del Piano del Consumatore ammonta a € 2.560,00
- È stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: i debiti contratti sono originati da necessità essenziali della famiglia che di volta in volta si sono presentate;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria: il piano del consumatore presentato è conveniente non solo per il risparmio che i creditori hanno rispetto alle spese ed i tempi lunghi di vendita della quota dell'unico immobile di proprietà



(tra l'altro usato quale casa di abitazione) ma anche perché complessivamente il valore ricavabile dalla vendita immobiliare non consentirebbe l'estinzione totale della massa passiva.

Infatti, l'esecuzione del piano di Michele Liguori, unitamente a quello della moglie, consente a tutti i creditori di ogni grado di trovare integrale soddisfazione e di ottenere, seppur ratealmente, un rientro dell'esposizione già dai prossimi mesi conservando comunque sino alla fine, le garanzie ottenute dal debitore (cessioni del quinto e ipoteche); il piano prevede il pagamento rateale delle posizioni senza procedere alla liquidazione del patrimonio.

Il piano è poi conveniente per il debitore perché conserva la proprietà della casa evitando la vendita all'asta e tutte le conseguenze derivanti.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.

L'o.c.c., a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere.

La proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati tempestivamente comunicati dall'o.c.c. a tutti i creditori.

In data 18 ottobre 2016 sono pervenute delle osservazioni da parte della Barclays Bank in relazione all'esistenza delle condizioni soggettive di Michele Liguori per accedere alla procedura di sovraindebitamento nonché sulla convenienza della stessa.

All'udienza del 19 ottobre 2016, il professionista f.f. O.c.c. ha illustrato il piano, replicato alle osservazioni della Barclays Bank e precisato l'esistenza delle condizioni per l'accesso alla Procedura di Michele Liguori nonché la convenienza dell'esecuzione del piano per tutti i creditori, stante l'esito negativo dell'esperimento di vendita dell'immobile di proprietà dei coniugi, che ha ridotto il prezzo ad un valore tale da non consentire il soddisfacimento integrale neanche dei creditori ipotecari.

Il Giudice ha quindi disposto un rinvio dell'udienza al 30 novembre 2016 per consentire le verifiche del caso.

Nelle more la Barclays ha avuto diversi colloqui con il professionista f.f. Occ. ed effettuato le proprie verifiche all'esito delle quali ha trovato conferma l'esposizione del professionista f.f. o.c.c.. e pertanto nulla oppone all'omologa del piano.

Barclays ha però chiesto al debitore una diversa tempistica di rientro delle rate scadute alla data prevista di omologa del piano; nello specifico ha chiesto l'erogazione immediata di una somma forfettaria iniziale ed il pagamento del residuo in rate costanti a partire da gennaio 2017 da sommarsi alla rata già prevista.



I debitori (Liguori e Chelli) hanno manifestato la disponibilità ad accettare la richiesta.

L'o.c.c., tenuto conto che Barclays è creditore ipotecario di primo grado, che i debitori sono riusciti ad accantonare un fondo cassa superiore a quello necessario per il rispetto del piano e che le disponibilità da mettere mensilmente a disposizione dei creditori, così come indicate nel piano stesso, sono stimate in misura prudenziale, ritiene che un aumento del versamento pro-capite di euro 39,96 (necessario per aderire alla richiesta di Barclays) non impatti sul piano e su quanto offerto agli altri creditori né in termini di tempistiche di pagamento né di importi e pertanto nulla oppone.

Il piano è fattibile, come attestato dall'o.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

Deve escludersi, sulla base di quanto emerge dagli atti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c., che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

L'organismo di composizione della crisi ha previsto, nella propria relazione, a garanzia dell'esatto adempimento del piano, che il pagamento dei debiti diversi da quelli garantiti dalla cessione del quinto o delegazione di pagamento avvenga a mezzo RID mensile da appoggiare su un conto corrente appositamente aperto a nome di entrambi i coniugi presso un primario Istituto Bancario individuato dal Giudice in sede di omologa del piano, sul quale saranno versate entro il giorno 10 di ogni mese direttamente dal datore di lavoro le somme nette disponibili dalle mensilità, ora incrementate da euro 600,00 mensili ad euro 640,00 mensili.

Il piano dei pagamenti, aggiornato in relazione alla richiesta di Barclays è pertanto il seguente:



E' pervenuto parere favorevole espresso all'omologa del piano da parte di Guber Spa.

Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

Il Piano del Consumatore così come predisposto da Michele Liguori con l'assistenza dell'O.C.C. Dott. Paolo Carotti.

DISPONE

- 1) che siano sospese, fino a completamento del Piano del Consumatore, le azioni individuali dei creditori, che ad oggi risultano essere intraprese da: Barclays Bank e Agos Ducato Spa;
- 2) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 3) che l'organismo di composizione della crisi comunichi all'attuale datore di lavoro (e futuri se del caso) di pagare una parte dello stipendio mensile, pari a euro 640,00, sul conto corrente cointestato tra i coniugi Michele Liguori e Luciana Chelli, da accendere presso il Banco di Sardegna di Livorno, sul quale dovranno poi essere appoggiati solamente i RID mensili verso i creditori, per gli importi a ciascuno spettanti sulla base di quanto indicato nella tabella riportata nel corpo del presente decreto, così come aggiornata con le richieste di Barclays;
- 4) che l'organismo di composizione della crisi comunichi all'attuale (e futuri se del caso) datore di lavoro la inibizione di Michele Liguori a richiedere anticipi del Trattamento di Fine Servizio;
- 5) A cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione al datore di lavoro che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine servizio sia erogato successivamente a formale comunicazione da effettuare in primis al professionista incaricato dal Tribunale ex art 15 comma 9 l 3/2012 e comunque da accreditarsi su conto corrente bancario indicato nella presente omologa;
- 6) l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito della parte dello stipendio e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n° 3/2012;
- 7) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito www.procedure.it e sul sito internet del Tribunale di Livorno;



- 8) che il presente piano sia comunicato alla Banca D'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;
- 9) liquida il compenso dell'organismo di composizione della crisi in € 2.500,00 comprensivo di cassa previdenza e oltre iva così come concordato con il debitore ricorrente.

Si comunichi.

Livorno, 30 novembre 2016

IL GIUDICE
dott. Gianmarco Marinai

